

DECRETO MINISTERIALE

“VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA”

19 LUGLIO 2021

E’ stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – sezione pubblicità legale [il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021](#)- *Definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili¹*, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020² e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 2)	- la verifica della congruità è riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, <u>sia nei lavori pubblici che privati</u>, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione; <u>rientrano nel settore edile³ tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</u> - la verifica della congruità si applica, <u>nei lavori privati</u>, alle opere il cui valore risulti complessivamente <u>pari o superiore a 70.000 euro</u>; - le disposizioni non si applicano ai lavori per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ (ART. 3)	- In fase di prima applicazione, la verifica della congruità è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, di cui alla tabella allegata all’Accordo del 10 settembre 2020; - per la verifica della congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie; - in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate;

¹ Ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis del DL n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020

² Cfr. comunicazione Ance del 30.09.2020

³ Tenuto conto di quanto riportato nell’Allegato X del DLgs n. 81/2008

	- la CNCE rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle suddette informazioni; - con decreto ministeriale, <u>sentite le parti sociali</u>, sono periodicamente aggiornati gli indici di congruità.
TERMINI E MODALITÀ DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ (ART. 4)	- L'attestazione di congruità è rilasciata, <u>entro 10 giorni dalla richiesta</u>, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza <i>dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato</i>, ovvero del committente; - per i <u>lavori pubblici</u>, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria <i>in occasione della presentazione dell'ultimo SAL</i> da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; - per i <u>lavori privati</u>, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata <i>prima dell'erogazione del saldo finale</i> da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva; - prevista la sottoscrizione di una <u>convenzione</u> tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL, l'INPS, l'INAIL e la CNCE per la definizione, <u>entro 12 mesi dall'adozione del decreto</u>, del <u>sistema di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa</u>; - tale convenzione consentirà di rendere disponibili le seguenti informazioni: - gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata; - i dati relativi all'oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni, necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
ASSENZA DI CONGRUITÀ ED EFFETTI SUL DURC ON LINE (ART. 5)	- Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, <u>invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni</u>, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità; - la regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità; - decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria in BNI;

	▪ se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è <u>pari o inferiore al 5%</u> della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento; ▪ l'impresa affidataria risultante non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo del 10 settembre 2020⁴; ▪ in mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online⁵; ▪ ai fini del rilascio del DOL alle altre imprese coinvolte nell'appalto, restano ferme le relative disposizioni già previste a legislazione vigente.
ENTRATA IN VIGORE E MONITORAGGIO (ART. 6)	▪ Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la <i>denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente</i> <u>dal 1° novembre 2021</u>; ▪ la CNCE assicura il coordinamento delle attività delle Casse Edili/Edilcasse in relazione ai dati relativi alle imprese affidatarie anche ai fini della creazione di un'apposita banca dati condivisa con INPS, INAIL e INL; ▪ con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà costituito un <u>comitato di monitoraggio</u> composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'INPS, dell'INAIL, dell'INL e delle Parti sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020; ▪ con successivo decreto del Ministro del Lavoro potranno essere adottate eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

⁴ **Lett. p)** l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa

⁵ di cui al DM 30.01.2015